

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2022, n. 1824

**Conferimento incarico di consulente tecnico di parte nei giudizi di appello relativi alle sentenze TAR Lazio per impugnative pareri di VIA del Ministero dell'Ambiente per permessi di ricerca di idrocarburi al largo delle coste pugliesi. Autorizzazione all'utilizzo dei capitoli di spesa U0001312 denominato "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni, relativi a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi" e sul capitolo IRAP U0003032 per importo pari ad Euro 9.960,00.**

L'Assessora all'ambiente, ciclo rifiuti e bonifiche, vigilanza ambientale, rischio industriale, pianificazione territoriale, assetto del territorio, urbanistica, paesaggio, politiche abitative, sulla scorta dell'istruttoria espletata dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali e confermata dalla Dirigente *p.t.* della Sezione Autorizzazioni Ambientali Antonietta Riccio riferisce quanto segue.

**Premesso che:**

- la Regione Puglia, da sola ed unitamente ad altre regioni che si affacciano sul Mare Adriatico, si è sempre storicamente opposta affinché fossero accordati provvedimenti autorizzativi al largo delle proprie coste in favore di società aventi come *mission e core business* la costruzione di impianti ed installazioni finalizzati/e alla ricerca ed alla coltivazione degli idrocarburi;
- tale ferma opposizione si è concretata tanto con l'emanazione di atti amministrativi sfavorevoli rilasciati in seno a procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale di competenza statale (segnatamente, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare-MATTM) quanto, di volta in volta, ricorrendo dinanzi ai vari organi di giustizia amministrativa ai fini dell'annullamento di detti provvedimenti rilasciati dal competente Dicastero, fino ad arrivare ad adire la Corte di Giustizia Europea (come si vedrà *infra*) sollevando la questione pregiudiziale relativamente alla compatibilità della normativa italiana rispetto a quella unionale in detta materia.

**Considerato che:**

- tra gli ultimi provvedimenti in ordine temporale oggetto di impugnativa da parte della Regione Puglia sono da annoverare 4 Decreti di compatibilità ambientale con prescrizioni rilasciati dal MATTM - attuale Ministero della Transizione Ecologica – e, precisamente, i nn. 283/2016, 284/2016, 222/2017 e 251/2017, tutti relativi a permessi di ricerca di idrocarburi richiesti nelle seguenti aree del territorio pugliese ricadenti all'interno del territorio delle Province di Bari e Brindisi:
  1. il DM n. 283 del 14 ottobre 2016 riguarda il permesso di ricerca denominato "d-82.FR - GP" presentato dalla Global Petroleum Limited riguardante l'effettuazione di una indagine sismica 2D, ed eventualmente in 3D;
  2. il DM n. 284 del 14 ottobre 2016 riguarda il permesso di ricerca denominato "d-83.FR - GP" presentato dalla Global Petroleum Limited riguardante l'effettuazione di una indagine sismica 2D, ed eventualmente in 3D;
  3. il DM n. n. 222 del 31 agosto 2017 riguarda il permesso di ricerca denominato "d-80.FR - GP" presentato dalla Global Petroleum Limited riguardante l'effettuazione di una indagine sismica 2D, ed eventualmente in 3D;
  4. il DM n. 251 del 31 agosto 2017 riguarda il permesso di ricerca denominato "d-81.FR - GP" presentato dalla Global Petroleum Limited riguardante l'effettuazione di una indagine sismica 2D, ed eventualmente in 3D;
- in esito a dette impugnazioni il TAR Lazio-sede Roma adito in primo grado, con 4 pronunce aventi nn. 11458 del 26 novembre 2018 (DM n. 283/2016), 11459 del 26 novembre 2018 (DM n. 284/2016), 448 del 14 gennaio 2019 (DM n. 222/2017) e 449/2019 (DM n. 251/2017), ha statuito la reiezione dei ricorsi interposti, decretando, per l'effetto, la legittimità dei provvedimenti di VIA emessi dal MATTM;

- a valle dei predetti pronunciamenti sfavorevoli alla ricorrente, la Regione ha dunque proposto appello alle 4 sentenze e, il Consiglio di Stato-Sezione Quarta, con ordinanza n. 1154 del 13 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, sospendendo i relativi giudizi, ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea la questione pregiudiziale sul seguente quesito che, per comodità di lettura, si riporta di seguito: *“se la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994 vada interpretata nel senso di ostare ad una legislazione nazionale quale quella descritta, che da un lato individua come ottimale ai fini del rilascio di un permesso di ricerca di idrocarburi un’area di una data estensione, concessa per un periodo di tempo determinato - nella specie un’area di 750 chilometri quadrati per sei anni- e dall’altro lato consente di superare tali limiti con il rilascio di più permessi di ricerca contigui allo stesso soggetto, purché rilasciati all’esito di distinti procedimenti amministrativi.”.*

Rilevato che:

- con sentenza pronunciata in data 13 gennaio 2022 la Corte di Giustizia Europea, anche a valle del parere dell'Avvocato Generale del 24 giugno 2021, ha risolto la questione pregiudiziale sottoposta dal Consiglio di Stato concludendo che *“La direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, e l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede un limite massimo all’estensione dell’area oggetto di un permesso di ricerca di idrocarburi, ma non vieta espressamente di rilasciare a uno stesso operatore più permessi per aree contigue che insieme coprano una superficie superiore a detto limite, purché una tale concessione possa garantire l’esercizio ottimale dell’attività di ricerca di cui trattasi sotto il profilo tanto tecnico quanto economico nonché la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 94/22. Occorre altresì vagliare, nell’ambito della valutazione dell’impatto ambientale, l’effetto cumulativo dei progetti che possono avere un impatto notevole sull’ambiente presentati dal suddetto operatore nelle sue domande di autorizzazione alla ricerca di idrocarburi.”;*
- in sintesi la Corte ha sostanzialmente indicato al Giudice nazionale la necessità, sotto il profilo ambientale, di verificare, - conformemente alla normativa eurounitaria in tema di VIA ed alla giurisprudenza della stessa Corte formatasi sul punto – se siano considerati gli effetti cumulativi dei progetti oggetto di giudizio così affermando che spetta alle autorità nazionali tenere conto di tutte le conseguenze ambientali derivanti dalle delimitazioni nel tempo e nello spazio delle aree oggetto dei permessi di ricerca al fine di evitare una elusione della normativa VIA tramite il frazionamento dei progetti che, unitariamente considerati, possono avere un notevole impatto sull’ambiente;
- in esito a detta sentenza della Corte di Giustizia Europea, il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 4586 del 7 giugno 2022, ha definitivamente respinto i 4 citati appelli della Regione Puglia.

Tenuto conto che:

- alla luce della necessità emersa di valorizzare l’incidenza delle argomentazioni di natura più squisitamente ambientale da fare valere nell’ambito dei giudizi, avvalendosi dell’ausilio scientifico utile a suffragare al meglio possibile le tesi esposte dalla Regione Puglia nei 4 appelli, è stato ritenuto opportuno nominare nell’ambito dei contenziosi un qualificato consulente che, tramite una specifica relazione tecnico-scientifica, potesse avvalorare quanto sostenuto dalla Regione negli atti giudiziari, specie in considerazione della avvenuta approvazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (cd. PiTESAI) - ai sensi dell’art. 11-ter co. 1 del DL 14 dicembre 2018, n. 135 come conv. in Legge 11 febbraio 2019, n. 12 - recante *“Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”;*
- l’estrema specificità e peculiarità delle questioni trattate nell’ambito delle cause pendenti e di quelle

argomentate ulteriormente nella relazione tecnica, hanno dunque postulato la scelta di un professionista esperto non solo della e nella specifica materia (motivo per il quale si è deciso di optare per un docente universitario) ma anche conoscitore del territorio oggetto d'indagine;

- né tra il personale in organico in servizio presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali né presso altre strutture regionali sono stati individuati dipendenti regionali in possesso di idonee caratteristiche professionali tali da poter assolvere alle citate esigenze, né dagli elenchi di esperti in possesso dell'Amministrazione Regionale, tra cui quelli approvati con Determinazione del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 18/2021 - in attuazione di quanto disposto con DGR n. 1700 del 2021 recante "*Approvazione dello schema di Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la formazione di una short list di figure professionali per l'affidamento di incarichi nell'ambito dei progetti di cooperazione territoriale europea (CTE) nonché della Strategia regionale di Sviluppo Sostenibile*", sono risultati attingibili nominativi di professionisti sufficientemente idonei all'espletamento del predetto incarico, attesa la rilevanza delle questioni da trattare parametrata all'importanza ed alla delicatezza dei giudizi in corso dinanzi al Consiglio di Stato;
- in ragione delle susposte esigenze, con nota prot. n. 473 del 20 gennaio 2022, il Direttore del Dipartimento Ambiente (alla cui struttura dipartimentale afferisce *ratione materiae* sia la Sezione Autorizzazioni Ambientali che la tematica divenuta oggetto del contendere) ha, pertanto, chiesto la disponibilità al Prof. Ferdinando Boero, Ordinario di Zoologia all'Università degli Studi di Napoli, di prestare la propria attività professionale per il citato obiettivo, riservandosi di conferire incarico alle condizioni da specificare con appositi atti e provvedimenti amministrativi;
- in riscontro alla predetta richiesta, con successiva comunicazione pervenuta in data 24 gennaio 2022 (assunta al prot. regionale al n. 632 del 25 gennaio 2022) il prefato professionista ha confermato la propria disponibilità all'espletamento dell'incarico;
- a seguito di quest'ultima nota, con comunicazione del 28 gennaio 2022, è stata pertanto comunicata la quantificazione dell'importo da corrispondere al consulente (stimato in Euro 8.000,00 esclusi oneri, salvo maggiorazioni in ragione dell'effettiva attività espletata non superanti il 20 % dell'importo concordato), da parametrarsi in base al DM 22 luglio 1993, n. 362 recante "*Regolamento recante disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei biologi*" ed al Reg. n. 107/2018 recante "*Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo*" adottato con DDG pro-tempore dell'Agenzia della Coesione Territoriale n.107 dell'8 giugno 2018, con specifico riferimento all'art. 8 per quanto attiene, in particolare, ai parametri dei compensi massimali annuali e per giornata uomo in base ai profili ed anni di esperienza professionale nel settore;
- con successiva comunicazione di pari data è stata formalmente accettata la proposta di cui al punto precedente, unitamente alla sussistenza delle dichiarazioni previste per legge – ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i. - inerenti alla compatibilità, all'assenza di conflitto di interessi, all'insussistenza di incarichi giudiziari in contraddittorio con la Regione ed alla capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- è stata dunque predisposta la proposta di Delibera di Giunta Regionale avente CIFRA n. 2/2022 recante conferimento dell'incarico al consulente individuato da sottoporre alla approvazione dell'organo giuntale. Senonché, con nota del 31 gennaio 2022, la Segreteria della Giunta ha ritenuto che l'adozione di tale tipologia di provvedimento rientri nelle competenze gestionali e, dunque esuli dal novero di quelli sottoponibili alla approvazione da parte della Giunta;
- per effetto della nota di cui al punto precedente, con successiva nota a firma congiunta del Direttore del Dipartimento e dell'Assessore al ramo prot. n. 321 del 9 febbraio 2022, è stato demandato alla Dirigente p.t. della Sezione Autorizzazioni Ambientali l'onere di adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi utili alla finalizzazione dell'incarico e alla predisposizione dell'impegno e liquidazione di spesa.

#### **Rilevato che:**

- poiché il capitolo di bilancio idoneo a coprire le spese derivanti da tale incarico è di titolarità alla Sezione Amministrativa dell'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 5457 del 26 aprile 2022 e successiva PEC di precisazioni del 27 aprile 2022 la Dirigente *a.i.* della Sezione Autorizzazioni Ambientali chiedeva

l'autorizzazione ad operare sul capitolo U0001312 denominato *"Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni, relativi a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi"* per la somma di Euro 8.000,00 a fronte di quella complessiva pari ad Euro 9.960,00 (di cui Euro 8.000,00 lordo + Euro 1.280,00 INPS a carico dell'Ente + Euro 680,00 di IRAP a carico dell'Ente);

- a tale richiesta seguiva riscontro da parte della citata Sezione Amministrativa con sua nota prot. n. 4485 del 4 maggio 2022 di autorizzazione ad operare sul predetto capitolo di spesa;
- trattandosi di consulente privo di Partirla IVA, la quota di IRAP grava sull'Ente Regione Puglia, secondo le specifiche descritte nell'apposita Sezione sugli adempimenti contabili;
- l'affidamento dell'incarico di consulenza in argomento si radica sulla disposizione di cui all'art. 7, co. 6 del d.lgs. n. 165/2001 e smi (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sussistendone tutti i relativi presupposti (inerenza, non intraneità, specialità e temporaneità) e trova copertura contabile negli stanziamenti previsti sul capitolo U0001312 denominato *"Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni, relativi a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi"* e, per la parte degli oneri previdenziali, sul capitolo U0003032 di titolarità della Sezione Bilancio e Ragioneria.

Per tutto quanto sopra esposto ed argomentato, al fine della adozione degli atti amministrativi idonei alla definizione dell'incarico al consulente individuato, con il presente provvedimento occorre autorizzare la Dirigente *a.i.* della Sezione Autorizzazioni Ambientali ad operare sul capitolo U0001312 di titolarità della Sezione Amministrativa dell'Avvocatura Regionale per l'importo complessivo di Euro 8.000,00 nonché, per l'importo di Euro 680,00 (IRAP a carico dell'Ente) sul capitolo U0003032 e per Euro 1.280,00 (INPS a carico dell'Ente) sul capitolo U0003032000 entrambi facenti capo alla Sezione Bilancio e Ragioneria.

#### **Viste:**

- la DGR 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *"Agenda di Genere"*;
- la DGR del 7 marzo 2022, n. 302 recante *"Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio"*.

#### **Viste altresì**

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
- la legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022;
- la legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024;
- la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione. "

#### **Garanzia di riservatezza ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 e smi, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in quanto applicabili.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
<b>Valutazione di impatto di genere</b>
la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022. L'impatto di genere stimato è: <input type="checkbox"/> diretto <input type="checkbox"/> indiretto <input checked="" type="checkbox"/> neutro
<b>Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2001 e smi e della l.r. n. 28/2001 e smi Esercizio Finanziario 2022 Bilancio Autonomo</b>
Il presente provvedimento comporta una spesa di complessivi € 9.960,00 a carico del Bilancio Autonomo Regionale da finanziare come segue: <ul style="list-style-type: none"> <li>- € 8.000,00 dal capitolo 1312 <i>"spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni, relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi"</i> CRA 05.2 Miss. 1 prog.11 tit.1 p.d.c.f.1.3.2.11</li> <li>- € 680,00 dal cap 0003032 <i>"irap sui compensi per collaborazioni, attività di lavoro autonomo occasionale e sui gettoni di presenza per partecipazione consigli, comitati e commissioni in favore di soggetti estranei all'amministrazione regionale"</i> CRA 10.4 Miss. 1 prog.10 tit.1 p.d.c.f.1.2.1.1</li> <li>- € 1.280,00 dal cap 3032000 <i>"oneri previdenziali e assicurazioni obbligatorie a carico ente sui compensi per collaborazioni, attività di lavoro autonomo occasionale e sui gettoni di presenza per partecipazione consigli, comitati e commissioni in favore di soggetti estranei all'amministrazione regionale"</i> CRA 10.4 Miss. 1 prog.10 tit.1 p.d.c.f.1.1.2.1</li> </ul> <p>L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D.lgs .118/2011 e s.m.i.</p>

L'Assessora all'Ambiente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta ai sensi dell'art. 4, co. 4 lett. f) della l.r. n. 7 del 4 febbraio 1997, ed in particolare:

1. **di approvare** la relazione che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
2. **di autorizzare** la Dirigente *a.i.* della Sezione Autorizzazioni Ambientali ad operare sul capitolo U0001312 di titolarità della Sezione Amministrativa dell'Avvocatura Regionale per l'importo complessivo di Euro 8.000,00 nonché, per l'importo di Euro 680,00 (IRAP a carico dell'Ente) sul capitolo U0003032 e per Euro 1.280,00 (INPS a carico dell'Ente) sul capitolo U0003032000 entrambi facenti capo alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
3. **di disporre** la prenotazione delle suddette somme la cui copertura è autorizzata con il presente provvedimento;
4. **di precisare** che la citata autorizzazione è propedeutica all'adozione degli atti amministrativi di nomina del consulente tecnico di parte e di impegno di spesa della complessiva somma di € 9.960,00;

5. **di demandare** alla Dirigente *p.t.* della Sezione Autorizzazioni Ambientali l'adozione dell'atto di nomina del consulente e dei correlati provvedimenti di impegno di spesa, liquidazione e pagamento della somma esigibile, da assumersi entro il corrente esercizio finanziario;
6. **di trasmettere** copia del presente provvedimento alla Sezione Amministrativa dell'Avvocatura Regionale ed alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
7. **di pubblicare** il presente provvedimento sul BURP nonché sul Portale Regionale dell'"Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

#### **Il funzionario istruttore**

Matteo Ricco

#### **La Dirigente *a.i.* della Sezione**

##### **Autorizzazioni Ambientali**

Antonietta Riccio

Il Direttore, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni.

#### **Il Direttore del Dipartimento**

##### **Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana**

Paolo Francesco Garofoli

#### **L'Assessora all'Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche Abitative,**

Anna Grazia Maraschio

### **LA GIUNTA**

- **udita** la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell'Assessora al ramo;
  - **vista** le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
- a voti unanimi e palesi, resi nei modi di legge,

#### **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di approvare** la relazione che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
2. **di autorizzare** la Dirigente *a.i.* della Sezione Autorizzazioni Ambientali ad operare sul capitolo U0001312 di titolarità della Sezione Amministrativa dell'Avvocatura Regionale per l'importo complessivo di Euro 8.000,00 nonché, per l'importo di Euro 680,00 (IRAP a carico dell'Ente) sul capitolo U0003032 e per Euro 1.280,00 (INPS a carico dell'Ente) sul capitolo U0003032000 entrambi facenti capo alla Sezione Bilancio e Ragioneria;

3. **di disporre** la prenotazione delle suddette somme la cui copertura è autorizzata con il presente provvedimento;
4. **di precisare** che la citata autorizzazione è propedeutica all'adozione degli atti amministrativi di nomina del consulente tecnico di parte e di impegno di spesa della complessiva somma di € 9.960,00;
5. **di demandare** alla Dirigente *p.t.* della Sezione Autorizzazioni Ambientali l'adozione dell'atto di nomina del consulente e dei correlati provvedimenti di impegno di spesa, liquidazione e pagamento della somma esigibile, da assumersi entro il corrente esercizio finanziario;
6. **di trasmettere** copia del presente provvedimento alla Sezione Amministrativa dell'Avvocatura Regionale ed alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
7. **di pubblicare** il presente provvedimento sul BURP nonché sul Portale Regionale dell'Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**

ANNA LOBOSCO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

MICHELE EMILIANO



**REGIONE PUGLIA**  
**SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
ECO	DEL	2022	45	07.12.2022

CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI "CTP" NEI GIUDIZI DI APPELLO RELATIVI ALLE SENTENZE DEL TAR LAZIO PER  
IMPUGNATIVE PARERI DI VIA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER PERMESSI DI RICERCA DI  
IDROCARBURI A LARGO DELLE COSTE PUGLIESI. AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI CAPITOLI DI SPESA

**Si esprime: PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE POSITIVO**  
**LR 28/2001 art. 79 Comma 5**

**Responsabile del Procedimento**  
PO - CARMEN PARTIPILO

**Dirigente**  
D.SSA REGINA STOLFA

